Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V[a] SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE VENERDI' 19 DICEMBRE 2008

1) Deferimento del PROCURATORE FEDERALE a carico dei Signori:

- D'AMICO Andrea, Agente di Calciatori, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento Agenti di Calciatori;
- PASQUALIN Claudio, Agente di Calciatori, per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 3, comma 4 e 15 del regolamento Agenti di Calciatori;
- RAIOLA Carmine (detto Mimmo), Agente di Calciatori per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del Regolamento Agenti di Calciatori.

La C.G.F.:

1) dichiara il difetto di potestà disciplinare nei confronti del signor Carmine Raiola e dispone la trasmissione degli atti alla Segreteria Federale affinchè ne investa i competenti organi F.I.F.A.;

2) accertata la responsabilità in ordine ai fatti loro ascritti, infligge:

a) al signor Andrea D'Amico la sanzione della sospensione per la durata di anni 1;

b) al signor Claudio Pasqualin la sanzione della sospensione per la durata di mesi 9;

3) dispone l'espunzione dagli atti del giudizio dell'esposto presentato dal signor D'Amico Andrea in data 6.4.2008.